

STATUTO

KALIKA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROTTAFERRATA RM VIA FIUME
33

Numero REA: RM - 1760270

Codice fiscale: 97711160586

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

	di modificare lo statuto sociale precisando: - all'articolo 1 che alla cooperativa si applica la legge n.381/1991 (come integrata dal decreto legislativo n.112/2017); - all'articolo 4 che le attività della cooperativa sono rivolte "anche" a categorie svantaggiate e che le attività sono svolte "ai sensi della lettera a) dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381, come integrato dall'art. 2 comma 1, lettere a), b, c, d, l, p, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi" - di precisare lo scopo mutualistico, che "la cooperativa si propone parimenti lo scopo di ottenere per i soci, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la loro attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni occupazionali, economiche, sociali e professionali", e che si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella Cooperativa i divieti ed obblighi di cui all'articolo 2514 c.c.; - di prevedere che possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci; - di prevedere all'articolo 6 l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale e al loro inserimento nell'impresa; - di eliminare la previsione dell'attività di microcredito e la clausola che prevedeva l'assoluto divieto di distribuzione degli utili, - di approvare quindi il testo dello statuto sociale predisposto dal Presidente, aggiornato con le modifiche di cui sopra;	
	- 2 - di trasferire la sede sociale da Frosinone, viale Giuseppe Mazzini n. 51 a Grottaferrata, all'indirizzo stabilito anche al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, di via Fiume n. 33, e di modificare la prima parte dell'articolo 2 dello statuto sociale come segue: "ARTICOLO 2 - La Società ha sede in GROTTAFERRATA." Fermo il resto dell'articolo;	
	- 3 - di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente verbale tutte quelle modifiche che venissero richieste in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese, con facoltà di interporre gli eventuali gravami. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore dodici e cinque. Il presidente mi esibisce il testo aggiornato dello Statuto Sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", senza lettura per espressa dispensa avutane. Di questo atto ho dato lettura al costituito che, da me interpellato lo dichiara conforme alla sua volontà. Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia su sei pagine di fogli due. Sottoscritto alle ore dodici e sei. In originale firmato: Sandro Gatti - Jacopo Ricciotti Allegato "A" al repertorio n° 10324/8050	
	STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ARTICOLO 1	
	Il presente statuto regola l'organizzazione della società cooperativa sociale a carattere prevalentemente mutualistico denominata "KALIKA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	

Alla cooperativa si applica la legge n.381/1991 (come integrata dal decreto legislativo n.112/2017) ed in via residuale, per quanto non previsto dal presente statuto, dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni o quelle sulla società a responsabilità limitata, quando la cooperativa rientri nei parametri fissati dal secondo comma dell'articolo 2519 c.c.

ARTICOLO 2

La Società ha sede in GROTTAFERRATA.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

La durata della società è indeterminata.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 codice civile nonché per la perdita del capitale sociale.

SCOPO - OGGETTO - CARATTERE MUTUALISTICO

ARTICOLO 4

La cooperativa ha per scopo la valorizzazione dell'unicità dell'individuo dal punto di vista psicologico, relazionale e sociale, promuovendone lo scambio dialettico con la comunità.

Tale scopo sarà perseguito attraverso le seguenti attività rivolte anche a categorie svantaggiate (come da circolare ministeriale 168/E del 26/6/98) e con fine solidaristico:

1. assistenza sociale;
2. assistenza socio-educativa;
3. beneficenza.

La Cooperativa si propone di svolgere attività tra loro funzionalmente collegate e finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, sociale, professionale, nonché all'inserimento sociale di persone svantaggiate, ai sensi della lettera a) dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381, come integrato dall'art. 2 comma 1, lettere a), b, c, d, l, p, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La cooperativa si propone parimenti lo scopo di ottenere per i soci, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la loro attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni occupazionali, economiche, sociali e professionali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La cooperativa ha scopo mutualistico.

La cooperativa ha carattere di mutualità prevalente in quanto si propone di:

- a) svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- b) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria

attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori;
 c) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
 Le condizioni di prevalenza suindicate vengono documentate dagli amministratori e dai sindaci, a norma di legge, nella nota integrativa al bilancio annuale.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella Cooperativa:

1 - il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2 - il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3 - il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. - l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 5

La società, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali si propone di prestare i seguenti servizi:

- consulenza psicologica ed interventi di orientamento;
- laboratori per l'integrazione dei diversamente abili;
- assistenza specialistica;
- assistenza e sostegno per minori a rischio;
- spazi di incontro guidati intergenerazionali e orticoltura per anziani in contesti di isolamento sociale;
- laboratori integrati per soggetti con diagnosi psichiatrica;
- psicoterapia ed arteterapia;
- sostegno alla genitorialità, percorsi di accompagnamento alla nascita, consulenza e mediazione familiare;
- orientamento scolastico e sportelli di ascolto;
- gruppi di auto-mutuo aiuto;
- integrazione multiculturale;
- laboratori di alfabetizzazione ed integrazione sociale rivolti a popolazione immigrata;
- percorsi di sensibilizzazione e formazione (seminari, caffè filosofico, workshop, giornata esperienziale);
- raccolta fondi e beni per iniziative umanitarie.

Ai sensi della lettera a) dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381, si propone quindi di:

- Gestire servizi, anche domiciliari, di assistenza infermieristica e sanitaria, di sostegno, di animazione, di educazione effettuati presso strutture pubbliche, private o proprie, ed in particolare:

- Promuovere, progettare e gestire attività e servizi di assistenza sociale e sanitaria, in particolare medica anche specialistica, terapeutica, infermieristica, riabilitativa, domiciliare, di base scolastica, in favore di anziani, minori, giovani, disabili e di chiunque altro abbia bisogno di ausilio

e cure di qualsiasi tipo; gestire Servizi domiciliari integrati di assistenza sociale, infermieristica e sanitaria, di sostegno e animazione, effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza messe a disposizione da enti pubblici o privati e di appoggio alle famiglie di disabili per prevenirne l'istituzionalizzazione, favorendone la prevenzione, la diagnosi precoce, la riabilitazione e l'integrazione scolastica e sociale.

- Operare nel campo della educazione, rieducazione, e socializzazione dell'infanzia, in specie quella disadattata, affetta da disturbi comportamentali, portatrice di handicap psichici e fisici nonché di quelle con problemi di affettività familiare; gestire ed operare nei servizi sociali, pedagogici ed educativi in favore di bambini, adolescenti e giovani volti all'istruzione, alla formazione ed alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile, anche mediante la gestione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà; gestione di asili nido, scuole materne e altre scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché servizi ausiliari di collegamento, interventi di sostegno e di aiuto alle persone, anche a domicilio, tramite la promozione, progettazione, realizzazione e gestione di servizi di "baby-sitter", di "tata" familiare, di orientamento e formazione scolastica, di dopo scuola, di recupero formativo e scolastico, effettuati con personale qualificato.

- Contribuire e collaborare per il mantenimento degli anziani, autosufficienti e non, nel loro ruolo di cittadini attivi e partecipi; in particolare si vorrà prestare servizio agli anziani soli in casa ed ospitati in strutture sanitarie e case di riposo; elaborazione e gestione di servizi di telesoccorso, telecontrollo, teleassistenza, telemedicina e servizi telematici in genere in ogni applicazione in favore di anziani, disabili e delle altre categorie di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad associazioni e centrali locali, nazionali ed internazionali.

- Creazione, sviluppo e gestione di centri residenziali e semi-residenziali, socio-educativi e terapeutici come centri diurni, comunità alloggio, case-famiglie, gruppi-appartamento, case di riposo, case-albergo e residenze sanitarie-assistenziali, nonché di centri, palestre, studi ed uffici di terapie varie e riabilitazione, in favore di tutte le categorie di svantaggio sociale.

- Elaborazione e sviluppo di progetti nonché la gestione di attività didattiche e formative di personale interno ed esterno, dei servizi vari e delle attività del personale per lavori socialmente utili e di pubblica utilità;

- Svolgere interventi nel campo pedagogico con la ricerca dei più idonei strumenti di utilizzo delle discipline scientifiche, quali la pedagogia, la psicologia, la sociologia, la psichiatria, la medicina;

- Attività di formazione ed aggiornamento delle figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti dallo statuto quali a titolo esemplificativo assistenti sociali, domiciliari, di consultorio.

- Favorire e promuovere la costituzione di associazioni non profit tra genitori, parenti ed amici di minori, adulti ed anziani con svantaggio sociale di qualsiasi natura;

- Fornire assistenza specifica ai portatori di handicap, terapie motorie, di ortofonia e logopedia e comunque bisognosi;

- Gestione di circoli culturali, ludoteche, centri socio-

educativi;

- Gestione di servizi per il tempo libero della infanzia, degli adolescenti, dei giovani, degli adulti e degli anziani, sia in proprio che per conto di privati e di Enti Pubblici quali Comuni, provincie, Regioni, Comunità Montane, UU.SS.LL. e Amministrazioni dello Stato o da questi affidati, nonché per conto degli organi della Unione Europea.

- Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra menzionate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, a titolo meramente esemplificativo:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specialmente se queste svolgono attività analoghe o accessorie a quella della società;

- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi o a società consortili, ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali quali volontari o sovventori o quali prestatori d'opera retribuita.

Le responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche, affini o comunque concorrenziali a quella esercitata dalla Cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione vigente.

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, aventi gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci cooperatori.

Possono essere altresì ammessi coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa come fruitori.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere

corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna categoria.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori sia sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del presente comma, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal presente Statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codi-

ce civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal vigente Statuto. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 7

Sulle domande di adesione indirizzate al Presidente della Cooperativa, delibera l'organo amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda, con provvedimento motivato. Se l'Organo amministrativo respinge la domanda, il richiedente può presentare ricorso all'assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile.

L'organo amministrativo stabilisce, con propria delibera, quali documenti debbano essere allegati alla domanda.

ARTICOLO 8

La persona aderente, una volta ricevuta l'approvazione dell'organo amministrativo o dell'Assemblea, deve:

- a) sottoscrivere almeno una quota sociale;
- b) versare l'eventuale sovrapprezzo sulla quota di adesione, il cui importo viene annualmente fissato dall'Assemblea;
- c) versare la tassa di ammissione, non rimborsabile, il cui importo è determinato annualmente dall'organo amministrativo tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- d) dichiarare quale intende assumere tra le seguenti qualifiche: socio prestatore di lavoro, socio volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, socio fruitore; socio persona giuridica di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381; socio sovventore;
- e) dichiarare di attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 9

I soci cessano di far parte della Cooperativa:

a) per morte.

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

b) per esclusione.

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo e può

aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni e delle prescrizioni che derivano dalla legge, dallo statuto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e dell'organo amministrativo legalmente deliberate;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- per mancato pagamento delle quote;

- nei casi previsti dall'articolo 2286 e dall'articolo 2288, primo comma;

- nel caso in cui il socio danneggi moralmente e materialmente la Cooperativa, svolgendo attività contrastanti l'interesse della medesima e fomentando dissidi fra i soci.

- in caso di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- nel caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

c) per recesso:

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo, quando perda i requisiti per l'ammissione e quando non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma c.c., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.

Le azioni nominative emesse ai soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare delle azioni avrà diritto a recedere dalla società.

In ogni caso il socio sovventore o titolare di azioni di partecipazione cooperativa dopo cinque anni dalla data di ammissione alla cooperativa avrà diritto di recedere.

Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- la trasformazione della società;

- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

- l'eliminazione di una o più cause di recesso;

- la proroga dell'eventuale termine di durata;

- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Per le modalità del recesso ed i suoi effetti si rinvia a quanto disposto dall'articolo 2532 del codice civile.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Non potrà farsi luogo a rimborso di azioni ordinarie se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle azioni dei soci sovventori.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere rim-

borsate integralmente per l'intero valore nominale.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci o il sindaco unico o il revisore, se nominati.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria a norma di legge ed è convocata dall'organo amministrativo nella sede della Cooperativa o in altro luogo, di volta in volta determinato.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci e dell'incaricato del controllo contabile, se nominati;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- delibera sull'adozione, su proposta dell'organo amministrativo, di procedure di programma pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- approva gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 comma secondo, della legge n. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale dipendente eventualmente occupato in cooperativa e in via sussidiaria il personale associato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza
- dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno al più tardi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centoottanta giorni dallo stesso termine, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, illustrate dagli amministratori nella relazione allegata al bilancio.

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta l'organo amministrativo od il Collegio dei Sindaci o il sindaco unico lo reputino necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta con domanda motivata da almeno un quinto dei soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente all'ordine

del giorno deve essere inviato ad ogni socio ed ai componenti gli organi amministrativo e sindacale almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In prima convocazione l'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà dei soci, e delibera validamente:

- a) in sede ordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti;
- b) in sede straordinaria, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci.

In difetto di regolare convocazione, l'Assemblea si costituisce validamente con la presenza di tutti i componenti gli organi amministrativo e di controllo, se nominati, e di tutti i soci, anche per delega.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero, e l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore che potrà essere quindi anche inferiore all'unità.

Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio.

Ogni socio può rappresentare un numero massimo di cinque soci. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona di volta in volta designata dalla assemblea tra i partecipanti.

Il verbale dell'adunanza sarà trascritto sull'apposito libro sociale e firmato da chi la presiede e dal segretario di volta in volta nominato dal Presidente dell'assemblea, salvo che il verbale sia redatto da notaio.

Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea Ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. n. 59/1992.

La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

12 di 16

ARTICOLO 14

Nei casi previsti dalla legge, o qualora l'Assemblea decidesse di avvalersi di un Organo di Controllo, verrà nominato un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale per il controllo della gestione societaria e per il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile nominato dall'Assemblea.

Per il funzionamento e la retribuzione del Collegio Sindacale e dell'incaricato del controllo contabile, valgono le norme di legge.

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 15

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

L'eventuale relazione sulla gestione, oltre a quanto previsto dal Codice Civile, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa, anche ai suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a favore delle persone anche svantaggiate alle quali rivolge la propria attività, dei soci, d'altre persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Gli Utili sociali, al netto delle riserve obbligatorie per legge e della quota che deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge, vengono destinati secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, nel rispetto dei divieti di legge.

E' vietata la remunerazione degli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, o alla diversa misura fissata dalla legge.

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alle prestazioni mutualistiche intercorse ed ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

CAPITALE

ARTICOLO 16

Il patrimonio sociale è costituito dal capitale e dalle riserve e precisamente:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi

di gestione;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci cooperatori defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 17

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti. Qualora la cooperativa emetta azioni di partecipazione cooperativa, queste potranno essere al portatore, se interamente liberate.

Le quote dei soci cooperatori e dei soci persone giuridiche sono sempre nominative.

Le quote non possono essere trasferite in proprietà a terzi non soci né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

In tutti i casi di cessazione del vincolo sociale, le quote vengono liquidate o rimborsate a norma dell'articolo 2535 del codice civile, salvi i limiti fissati dalla legislazione speciale, in particolare il divieto assoluto di computo delle riserve.

SCIoglimento

ARTICOLO 18

In caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e statuendo le norme della liquidazione.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto esclusivamente il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

ARTICOLO 19

I rapporti tra la società' e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività' mutualistica tra la società' ed i soci. I regolamenti sono predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 20

Salvi, ai sensi di legge, i casi di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria e quelli che non possono costituire oggetto di clausola compromissoria, i soci si obbligano espressamente a rimettere ad un collegio di arbitri la decisione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci e tra questi e la cooperativa, avente ad oggetto diritti disponibili relativi ai rapporti sociali ed all'interpretazione, validità ed applicazione dello statuto sociale e delle delibe-

razioni degli organi sociali.
Il collegio arbitrale deciderà anche sulle controversie promosse da o nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, i quali con l'accettazione dell'incarico saranno vincolati all'osservanza della presente clausola.
Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri scelti tra persone estranee alla cooperativa, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale, su istanza della parte più diligente.
Essi deliberano quali arbitri rituali secondo le norme del codice di procedura civile sull'arbitrato pronunciando secondo equità, previo tentativo di riconciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione di documenti e memorie difensive, e per esporre le loro repliche.

ARTICOLO 21

Le clausole mutualistiche relative alla distribuzione degli utili e delle riserve, e del patrimonio in caso di scioglimento della società, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Dette clausole possono essere introdotte o soppresse con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

In originale firmato: Sandro Gatti - Jacopo Ricciotti

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Alatri, li 17 aprile 2025

Firmato digitalmente: JACOPO RICCIOTTI Notaio

Esente dall'imposta di bollo ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997